

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1830 del 13/04/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 SOCIETA' MORRA PETROLI SRL CON IMPIANTO NEL COMUNE DI VOGHIERA, LOCALITA' MONTESANTO, SS 16 ADRIATICA AL KM 92+665 - NUOVA AUA PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E BAR
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1925 del 13/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici APRILE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19027/2017/AS/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “MORRA PETROLI s.r.l.” con sede legale nel Comune di Sacile (PN), v.le Trieste n. 11 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), località Montesanto, S.S. 16 Adriatica al km 92/665 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio e bar.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 05.06.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.06.2017 con il n. 7297, presentata al S.U.A.P. di Voghiera prot. n. 4206 in data 05.06.2017 ed integrata in data 12.06.2017, dalla Società “MORRA PETROLI s.r.l.”, nella persona di Mario Morra in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Sacile (PN), v.le Trieste n. 11 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), località Montesanto, S.S. 16 Adriatica al km 92/665, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che il procedimento amministrativo ha avuto inizio in data 20.06.2017;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio e bar;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “MORRA PETROLI s.r.l.” per una nuova attività, chiedendo di ottenere i titoli abilitativi riguardanti l'impatto acustico e lo scarico di acque di prima pioggia in un fossato tombinato che confluisce nel canale Monestirolo Acque Alte e di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 - Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
 - Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
 - Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
 - Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
 - Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di

prima pioggia dispone: "in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, se del caso, individua nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi";

- Vista la documentazione integrativa della Società "MORRA PETROLI s.r.l.", richiesta da ArpaE con nota P.G. n. 8398 del 20.07.2017, inviata al S.U.A.P. in data 08.11.2017 e successivamente trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 22.11.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13258 del 23.11.2017), nella quale si allega la scheda tecnica dell'impianto di trattamento dei reflui provenienti dall'autolavaggio;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa volontaria della Società "MORRA PETROLI s.r.l." inviata al S.U.A.P. in data 05.12.2017 e successivamente trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 06.12.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13877 del 12.12.2017), nella quale si allega copia della planimetria della rete fognaria dell'impianto;
- Vista la proposta di preavviso di diniego di ArpaE SAC (P.G. ArpaE n. 269 del 10.01.2018), in quanto l'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia risulta sottostimato in relazione alle specifiche tecniche delle Delibere Regionali 266/05 e 1860/06;
- Vista la Determinazione di conclusione negativa, in quanto sono stati acquisiti atti di dissenso di diversi Enti coinvolti nel procedimento, della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 Legge n. 241/1990 s.m.i. del S.U.A.P. di Voghiera, comunicata con nota datata 12.01.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 439 del 15.01.2018);
- Viste le osservazioni della Società "MORRA PETROLI s.r.l.", trasmesse al S.U.A.P. in data 23.01.2018 ed in data 24.01.2018, per superare i motivi ostativi, che hanno determinato la suddetta determinazione negativa, ed inviate dal SUAP ad ArpaE con nota 31.01.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 1339 del 02.02.2018). In tale nota si indice la Conferenza di Servizi in modalità sincrona;
- Visto il Parere di ArpaE ST riguardante lo scarico di acque di prima pioggia, espresso con nota P.G. n. 2173 del 21.02.2018;

- Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 06.03.2018, trasmesso con nota del S.U.A.P. di Voghiera datata 07.03.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 2842 del 08.03.2018), nella quale si chiede alla Società "MORRA PETROLI s.r.l." di trasmettere nuova documentazione integrativa;
- Vista la nota datata 19.03.2018 del S.U.A.P. di Voghiera (assunta al PG di ArpaE n. 3391 del 20.03.2018) contenente: una nuova valutazione di impatto acustico, trasmessa dalla Società "MORRA PETROLI s.r.l." al SUAP in data 16.03.2018; i Pareri riguardanti la matrice rumore espressi anche dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 05.02.2018 e da quello dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datato 09.03.2018, in quanto l'impianto confina coi Comuni di Ferrara ed Argenta;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Voghiera datata 06.04.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 4188 del 09.04.2018) contenente i Pareri per le matrici di competenza del Comune ai fini del completamento dell'istruttoria;
- Preso atto che le acque reflue derivanti dalla stazione di lavaggio in self subiscono un trattamento in un impianto di depurazione per essere successivamente recuperati e riutilizzati all'80 % per il lavaggio, mentre il rimanente 20 % viene convogliato in un impianto di evapotraspirazione senza generare uno scarico;
- Visto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, contrassegnato con la linea verde, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel fosso, che convoglia le acque nel canale consorziale Monestirolo Acque Alte, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera alla Società "MORRA PETROLI s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Sacile (PN), v.le Trieste n. 11 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), località Montesanto, S.S. 16 Adriatica al km 92/665, codice fiscale e P.IVA 01599170931 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio e bar.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche	Comune

	sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI di acque di prima pioggia

1. Lo scarico autorizzato di acque di prima pioggia è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF con la dicitura "scarico acque su fosso tombinato".
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*.
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto subito a valle dell'impianto di depurazione, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.

5. Il fosso, dove sono scaricate le acque di prima pioggia che convoglia le acque nel canale Monestirolo Acque Alte, deve essere mantenuto in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque di prima pioggia scaricate, garantendo il corretto deflusso delle acque.
6. La superficie del piazzale che raccoglie le acque di prima pioggia non deve superare i 5.800 mq.
7. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
8. Il pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
9. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sullo scarico, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE Ferrara ed al Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICHI IDRICI di acque reflue domestiche sul suolo

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo è quello indicato con la dicitura "dispersione per subirrigazione" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Prima dell'attivazione dello scarico la ditta deve aver realizzato un riporto con sabbia di circa 2 mt di spessore nell'area occupata dalla rete disperdente, come indicato nella relazione idrogeologica datata 20 aprile 2017 allegata alla istanza per il rilascio del presente atto.
3. Il pozzetto tra la vasca Imhoff e la rete disperdente deve essere dotato di sifone di cacciata.
4. Il pozzetto degrassatore e la vasca Imhoff devono essere dimensionati per almeno 10 A.E.
5. La distanza della rete disperdente dai confini di proprietà deve essere di almeno 3 mt.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Entro un mese dalla messa in funzione dell'attività, la ditta dovrà eseguire una campagna di misure volte a verificare quanto asserito nella valutazione previsionale di impatto acustico ed il rispetto dei limiti (assoluto e differenziale), previsto dalla normativa vigente.

2. Qualora si verifichi che l'attività produce una rumorosità da superare i limiti imposti dalla normativa, la ditta dovrà fornire quanto indicato dall'art. 1 punto 6 lettera g D.G.R. 673 del 14.04.2004. Tale relazione deve essere inviata ai seguenti Enti: Settore Ambiente del Comune di Ferrara – Unione dei Comuni Valli e Delizie – Arpae Ferrara – Comune di Voghiera.
3. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
4. Deve essere limitata la velocità dei mezzi in entrata/uscita ed all'interno dell'area. La sosta deve avvenire a motore spento.
5. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Voghiera una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, al Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie ed allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Voghiera.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.